Una tantum 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti

200 euro, autonomi e professionisti. Il percorso che ha portato, per i lavoratori autonomi, alla possibilità di ottenere il bonus 200 euro previsto dal "Decreto Aiuti" è stato lungo e complesso, ma **dal 26 settembre** si può dire concluso. Prima di focalizzare l'attenzione sugli aventi diritto e sulle modalità di richiesta della misura, è utile ricordare brevemente le tappe principali che hanno portato, con il Decreto "Aiuti ter", alla possibilità di ottenere un importo complessivo pari a **350 euro**, in luogo dei 200 inizialmente previsti.

Come è noto, il Decreto "Aiuti" ha introdotto, tra le altre misure, talune indennità *una tantum* per lavoratori e pensionati, volte a ristorare i beneficiari dalla significativa perdita di potere d'acquisto derivante dai rincari e dinamiche inflazionistiche in essere.

Tra i lavoratori interessati da tali indennità *una tantum*, all'art. 33 del "Decreto Aiuti" sono ricompresi i **lavoratori autonomi** e i **professionisti** iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (**artigiani**, **commercianti**, CD/CM e professionisti iscritti presso la Gestione separata), oltre ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, medici, ecc.).

La norma trova ora concreta applicazione con il Decreto Ministeriale 19 agosto 2022, pubblicato nella G.U. 24 settembre 2022, n. 224, il quale definisce criteri e modalità di erogazione della misura in parola.

Il Decreto "Aiuti ter" incrementa di ulteriori 150 euro l'indennità da 200 euro già prevista, ma solo per la medesima

tipologia di beneficiari che, nel periodo di imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro**.

Pertanto, l'indennità è riconosciuta nella misura di **350 euro** a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che nell'anno d'imposta 2021 hanno percepito un **reddito** complessivo non superiore a **20.000 euro**.

Per coloro i quali hanno invece percepito, nel medesimo anno di imposta 2021, un **reddito ricompreso tra 20.000 e 35.000 euro,** l'indennità riconosciuta sarà pari a **200 euro.**

Nulla spetterà agli autonomi con reddito, nel periodo di riferimento, superiore a 35.000 euro.

Con la Circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103, e la contestuale apertura della piattaforma informatica dell'Istituto per la presentazione delle domande, il quadro può dirsi completato.

Destinatari e modalità di richiesta

Possono ottenere l'indennità in questione i seguenti lavoratori autonomi:

- iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani,** dei commercianti e **dei coltivatori diretti**, coloni e mezzadri;
- **pescatori** autonomi;
- **liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS**, di cui alla L. n. 335/1995**, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;**
- iscritti ad una Cassa professionale di previdenza (avvocati, medici, ecc.).

Sono destinatari dell'indennità *una tantum* anche i lavoratori iscritti in qualità di **coadiuvanti e coadiutori** alle gestioni

previdenziali degli autonomi INPS, mentre sono **esclusi** gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

Gli interessati devono possedere **congiuntamente** i seguenti requisiti:

a. **Reddito complessivo** non superiore a **35.000 euro** (o **20.000 euro**) nel periodo d'imposta 2021;
b. **Iscrizione** presso la relativa gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del "Decreto Aiuti");
c. **Titolarità di partita IVA** attiva e attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d. Aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un **versamento contributivo dovuto**, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
e. Nessuna titolarità di **trattamenti pensionistici** diretti alla data del 18 maggio 2022;
f. Nessuna percezione di **analoga indennità una tantum 200** euro di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 ("Decreto Aiuti").

Al fine di ricevere l'indennità una tantum, gli interessati dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, **entro la data del 30 novembre 2022**, utilizzando i consueti canali a disposizione dei cittadini o **per il tramite degli Istituti di Patronato** sul portale web dell'Istituto.

I professionisti iscritti esclusivamente alle **casse professionali private** (avvocati, medici, ecc.), sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità

dagli stessi previsti, laddove invece, in caso di contemporanea iscrizione anche ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza, anche in questo caso con l'eventuale aiuto dell'ente di patronato.

Rivolgiti a EPASA-ITACO ente di Patronato di CNA

Estratto di un articolo di Antonio Licchetta – Responsabile Area normativa Patronato Epasa-Itaco